

**ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’Emergenza Idrogeologica nella regione Campania delegato ex O.O.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - Decreto M.I.T. 08 luglio 2005. Contributi per la ricostruzione edifici ad uso abitativo distrutti-danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. Adeguamento costo di costruzione all’anno di assegnazione.**

**Ordinanza n. 4182.**

VISTO

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e del 9 maggio 1998 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;

- le Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all’approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica;

- l’Ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nella regione Campania e con la quale è stata disposta l’unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n. 2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre 1999;

- il Decreto legge 11 giugno 1998 n.180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998 n. 267, concernente, tra l’altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell’Asta Valliva dei Regi Lagni e gli interventi per l’utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

- il Decreto legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999 n. 226, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del 7 febbraio 2003, del 13 gennaio 2004, del 9 luglio 2004, del 6 gennaio 2005 concernenti le proroghe dello stato di emergenza e per ultimo del 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005;

- le Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3138 dell’1 giugno 2001, n. 3174 del 16 gennaio 2002, n. 3196 del 12 aprile 2002;

- le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, n. 3368 del 29 luglio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005 e n.3449 del 15 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 169 del 22 luglio 2005;

- l’ordinanza del Commissario delegato n. 3976 del 29 giugno 2005 concernente l’approvazione del 1° piano di assestamento degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza ex art. 3, c. 1, O.P.C.M. 3335/2004 che modifica il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2787/98, approvato con ordinanza commissariale n.71/98 e già rimodulato con ordinanze commissariali nn. 415/99, 851/2000, 2306/2002 e 3480/04;

- l’Ordinanza del Commissario delegato n. 3739 del 20 dicembre 2004 concernente l’approvazione dell’assestamento definitivo del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui all’articolo 3 della Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, approvato, integrato e già rimodulato con ordinanze commissariali nn. 35/1997,

63/1998, 99/1999, 510/1999, 1872/2001 e 2457/2002;

#### RICHIAMATE

- le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina in tema di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come integrata con nota del Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/10/05;

#### PREMESSO CHE:

- con ordinanza commissariale n. 2054 del 10 dicembre 2001 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancelli;

- l'art. 12, O.C. n. 2054/2001, al comma 1, prevede che il costo massimo di intervento, al netto dell'I.V.A., per la determinazione del contributo per la ricostruzione - riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, è pari a quello fissato dal Ministero dei LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980;

- con O.C. 22/01/2004 n. 3275 è stato stabilito che, ai fini della determinazione del contributo per gli interventi di ricostruzione - riparazione degli edifici distrutti - danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il costo di intervento è pari a quello fissato dal Ministero dei LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980, così come fissato dal Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 02/09/2002, per l'anno 2001, in euro 549,65 al mq.;

- con la medesima O.C. n. 3275/2004 è stato stabilito, inoltre, che il costo unitario di intervento per gli interventi di ricostruzione, comprensivo delle maggiorazioni, non deve superare il limite massimo di euro 929,62 (L. 1.800.000) al mq. di superficie complessiva, mentre il contributo massimo ammissibile per l'acquisto alloggio in luogo della ricostruzione dell'unità abitativa distrutta, demolita o da demolire non può superare l'importo di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) al mq. di superficie complessiva;

#### VISTO:

- il Decreto 08 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2005, ad oggetto "Determinazione del costo di intervento per gli anni 2002 e 2003 per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81, 1982, 1984 e 1990", con il quale è stato stabilito che il costo di intervento per la costruzione di un fabbricato residenziale per l'anno 2002 è di euro 568,61 a mq., mentre per l'anno 2003 è di euro 588,51 a mq., con un incremento annuo pari a + 3,45 per il 2002 e + 3,50 per il 2003;

- la nota n. 1860 del 23/09/2005, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale in data 10/10/2005 con il n. 09716/e, con la quale il Responsabile del Servizio Ricostruzione del Comune di Sarno ravvisa che l'emanazione di tale decreto pone una serie di problematiche in ordine all'applicabilità degli aumenti ivi previsti per gli interventi di ricostruzione in corso ai sensi dell'O.C. n. 2054/2001 e che, inoltre, auspica l'adozione di apposita ordinanza in merito;

- il parere favorevole espresso dal Comitato dei Consulenti, ex O.C. n. 484/99, nell'adunanza del 24/11/2005 che, di seguito, si trascrive: "letta la relazione istruttoria dell'Ufficio Contributi e Ricostruzione, sentito il Responsabile Cap. Vitiello S., si ritiene che il nuovo costo di costruzione per l'anno 2002, fissato in euro 568,61 a mq. di superficie utile danneggiata, deve essere applicato a tutti i decreti di assegnazione contributi, ex art. 14 O.C. n. 2054/2001, emessi nell'anno di riferimento, cioè dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002; mentre il nuovo costo di costruzione per l'anno 2003, fissato in euro 588,51, deve essere applicato a tutti i decreti di assegnazione emessi dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, ivi comprese le pratiche per le quali si è già provveduto a liquidare il saldo, previa richiesta di parte e nel limite del contributo massimo ammissibile disposto dall'O.C. n. 3275/2004, cioè euro 929,62 al mq. di superficie per le ricostruzioni ed euro 1.032,91 per l'acquisto alloggio."

#### CONSIDERATO CHE:

- occorre provvedere a regolamentare l'applicazione dei costi di costruzione disposti con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08/07/2005 per gli anni 2002 e 2003, così come segue:

a) il contributo massimo ammissibile è pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento,

moltiplicato la superficie complessiva dell'unità abitativa danneggiata, con l'incremento delle maggiorazioni disposte dall'O.C. n. 3275/2004;

b) il contributo massimo ammissibile erogabile non può superare il limite massimo dell'importo fissato dal comma 4, art. 1, O.C. n. 3275/2004, pari ad euro 929,62 (L.1.800.000) a mq. di superficie complessiva per gli interventi di ricostruzione e di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) a mq. di superficie complessiva per acquisto alloggio;

c) il costo di intervento per l'anno 2002 e 2003, rispettivamente fissato in euro 568,61 a mq. ed euro 588,51 a mq., si applica a tutti i provvedimenti emanati nell'anno di riferimento, a seguito di richiesta di parte e previa valutazione della competente commissione ex art. 14 O.C. n. 2054/2001;

d) l'aggiornamento dei prezzi da applicare di cui all'art. 11, comma 6, O.C. n. 2054/2001, in riferimento alla Tariffa Provveditorato alle OO.PP. della Regione Campania edita nel 1982 è per l'anno 2002 pari al 3,45 % e per l'anno 2003 pari al 3,50 % rispetto ai prezzi dell'anno precedente;

#### RITENUTO:

- al fine di disciplinare l'applicazione dei costi di costruzione per l'anno 2002 e 2003, dover provvedere ad emanare apposita ordinanza in merito;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai dirigenti della struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'Ordinanza n.2787 del 21 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

#### DISPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che si intendono di seguito riportate, di regolamentare l'applicazione dei costi di costruzione disposti con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08/07/2005 per gli anni 2002 e 2003, relativamente ai contributi disposti ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 2054/2001 e s.m. e/o i., così come segue:

a) il contributo massimo ammissibile è pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato la superficie complessiva dell'unità abitativa danneggiata, con l'incremento delle maggiorazioni disposte dall'O.C. n. 3275/2004;

b) il contributo massimo ammissibile erogabile non può superare il limite massimo dell'importo fissato dal comma 4, art. 1, O.C. n. 3275/2004, pari ad euro 929,62 (L.1.800.000) a mq. di superficie complessiva per gli interventi di ricostruzione e di euro 1.032,91 (L. 2.000.000) a mq. di superficie complessiva per acquisto alloggio;

c) il costo di intervento per l'anno 2002, fissato in euro 568,61 a mq. di superficie utile danneggiata, si applica a tutti i provvedimenti emanati nell'anno di riferimento, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, mentre il nuovo costo di costruzione per l'anno 2003, fissato in euro 588,51, deve essere applicato a tutti i decreti di assegnazione emessi dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, a seguito di richiesta di parte e previo parere della competente commissione ex art. 14 O.C. n. 2054/2001, ivi comprese le pratiche per le quali si è già provveduto a liquidare il saldo;

d) l'aggiornamento dei prezzi da applicare di cui all'art. 11, comma 6, O.C. n. 2054/2001, in riferimento alla Tariffa Provveditorato alle OO.PP. della Regione Campania edita nel 1982 è per l'anno 2002 pari al 3,45 % e per l'anno 2003 pari al 3,50 % rispetto ai prezzi dell'anno precedente;

La Struttura Commissariale è incaricata dell'esecuzione e della notifica della presente ordinanza.

Napoli, 23 dicembre 2005

I Dirigenti

*Bassolino*



[Home](#) | [Mappa](#) | [E-mail facile](#) | [Ricerca](#) | [scegli la categoria...](#)

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2005](#) > [Agosto](#) > [Gazzetta n. 185 del 10 Agosto 2005](#)

## Gazzetta Ufficiale N. 185 del 10 Agosto 2005

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### DECRETO 8 luglio 2005

**Determinazione del costo di intervento per gli anni 2002 e 2003, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81, 1982, 1984 e 1990.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 settembre 2002 con cui tale costo e' stato determinato per il 2001 in Euro 549,65 al mq;

Ritenuto di provvedere per gli anni 2002 e 2003;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, e' risultata, per il 2002 pari a + 3,45 e per il 2003 pari a + 3,50;

Considerato che, sulla base di tali variazioni il costo per il 2002 risulta di Euro 568,61 e per il 2003 di Euro 588,51;

Decreta:

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, e' stabilito per il 2002 in Euro 568,61 al mq e per il 2003 in Euro 588,51.

2. L'IVA e' in acollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe.

3. I suddetti costi sono applicabili anche nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984 e del dicembre 1990.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: Lunardi

---

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato